

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

premesso che:

l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 al n. 11 dispone che sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (Iva) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli;

tale norma, secondo un recente discutibile orientamento della Corte di Cassazione, prevedendo solamente una deroga alla disciplina di carattere generale nel sistema impositivo, dal già citato articolo 10, dovrebbe considerarsi di stretta interpretazione;

in conseguenza di tale presupposto e considerata tassativa l'elencazione contenuta nella richiamata norma, il supremo consesso ha ritenuto di non escludere dalla tassazione la commercializzazione dell'oro greggio ceduto in lamine;

resistono a tale orientamento una considerazione di carattere tecnico e due circolari ministeriali, rispettivamente la n. 142 del 1982 e la n. 587020/91 con le quali il ministero delle finanze chiarisce che la laminazione dell'oro greggio al solo fine di spezzettare i lingotti non è sottoponibile ad imposta sul valore aggiunto non trattandosi di una vera e propria lavorazione;

la considerazione tecnica è connessa alla circostanza che i bottoni di oro greggio, per ottenere i quali è necessario a monte il processo di laminazione, sono considerati esenti dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

considerato che l'interpretazione della norma di esenzione è applicata nella maggior parte dei casi in conformità dalle istruzioni ministeriali, e che l'ipotesi trat-

tata dalla Cassazione con la determinazione ivi assunta provoca una disparità di trattamento e grave squilibrio sul delicato settore della commercializzazione del metallo prezioso,

impegna il Governo

a far sì che in sede di interpretazione autentica dell'articolo 10 n. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si sancisca che la norma in esame va interpretata nel senso che anche la cessione dell'oro greggio laminato è esente dall'imposizione sul valore aggiunto, disponendosi altresì, nelle more dell'approvazione della norma interpretativa autentica, la sospensione delle procedure di riscossione del tributo promosse in contrasto con tale orientamento.

(7-00833)

« Giovanni Pace ».

La IV Commissione,

premesso che:

il decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 504, in vigore dal 31 dicembre 1998, ha fissato al 30 settembre dell'anno precedente a quello nel quale si dovrebbe effettuare il servizio di leva il termine per chiedere il beneficio del rinvio del servizio militare;

per effetto di tale innovazione legislativa molti giovani, ancora in età scolare, confusi e spaesati anche per le innumerevoli innovazioni legislative nella scuola, dagli esami di maturità alla riforma dei cicli scolastici, rischiano di non poter usufruire del beneficio del rinvio per mera dimenticanza, con l'aggravio che dovranno interrompere gli studi per riprenderli chissà se e quando;

interrompere gli studi può voler significare per molti giovani interromperli definitivamente;

la Direzione generale della leva e la Divisione della marina hanno con ogni mezzo a loro disposizione impegnato forze

ed energie per rendere noti ai giovani i nuovi provvedimenti in materia di beneficio del rinvio degli obblighi di leva;

il Governo è già intervenuto con una sanatoria per i nati nel 1980 che rischiavano di non poter beneficiare del rinvio degli obblighi di leva;

da un bilanciamento di valori tra il diritto allo studio, il diritto di concludere serenamente un ciclo di studi, com'è per la maggioranza dei giovani interessati al beneficio del rinvio, e un'esigenza organizzativa della pubblica amministrazione deve prevalere sempre il diritto allo studio;

considerata l'opportunità ed urgenza del provvedimento:

impegna il Governo:

ad intervenire per sanare la posizione dei giovani che nati nel 1981 non hanno presentato nei termini domanda per beneficiare del rinvio degli obblighi di leva;

a far conoscere nelle scuole attraverso campagne di informazione le innovazioni sul servizio di leva e sui relativi obblighi.

(7-00834)

« Tassone ».

INTERPELLANZE URGENTI
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

la Commissione europea, a seguito di ripetuti richiami formali, ha preannunciato l'avvio della procedura di infrazione nei confronti del Governo italiano per il mancato adempimento entro i termini prescritti (anno 1997) dell'impegno attribuito all'Italia in materia di revisione dei pesticidi in commercio;

il programma comunitario di revisione di tutti i pesticidi in commercio entro l'anno 2003, previsto dalla direttiva 91/414/CEE (recepita dal decreto legislativo n. 194 del 1995) e dal Regolamento n. 3600/1992 ai fine di attivare una politica di prevenzione dei rischi per l'ambiente e per la salute umana e degli animali, non costituisce un impegno limitato nel tempo (anno 2003) ma è destinato ad essere applicato duraturamente in funzione delle procedure previste dalle norme comunitarie (revisione di tutti i pesticidi al momento della scadenza della loro autorizzazione);

le inadempienze italiane rischiano di:

a) invalidare il programma comunitario sia nel merito degli obiettivi (prevenzione dei rischi sanitari e ambientali, sicurezza degli alimenti), sia nel metodo (trasparenza ed efficienza delle procedure di revisione);

b) dequalificare il ruolo dell'Italia nell'importante settore dei pesticidi, emarginando il nostro Paese nell'ambito del processo decisionale dell'Unione europea in un ruolo di mero esecutore di decisioni comunitarie con grave pregiudizio per gli interessi dei consumatori e del mondo imprenditoriale (agricolo e industriale) italiano;

l'armonizzazione normativa dell'Unione europea in materia di pesticidi ha evidenziato le carenze strutturali e funzionali dell'amministrazione pubblica italiana di settore, più volte denunciate in passato ma rimaste senza adeguate risposte di misure adeguate e tempestive da parte del ministero della sanità tanto da costringere nel 1996 alle dimissioni il dirigente competente del ministero della sanità (ufficio tuttora privo di un dirigente responsabile);

la mancata adozione di misure adeguate e tempestive da parte del ministero della sanità non ha consentito il potenziamento e la razionalizzazione delle risorse destinate al settore, che invece rappresentano la premessa fondamentale per una qualificata gestione delle problematiche relative alla sicurezza degli alimenti e alla